

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: i commi 1 e 2 dell'articolo 7 *fino a:* degli altri soggetti *con le seguenti:* 1. Al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono, altresì, soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge ».

1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: « 1. L'imposta, ove dovuta, è determinata dalla applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: *a)* sei per cento, nei confronti dei parenti non in linea retta fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; *b)* otto per cento, nei confronti degli altri soggetti ».

0. 68. 02. 28. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. L'imposta è pari a zero.

0. 68. 02. 55. Leone, Conte, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a). Esenzione totale relativa all'intero patrimonio ereditato fino a lire 500 milioni dal coniuge e da ciascun figlio anche naturale, comprensivo di beni immobili, di beni mobili, di titoli, azioni e depositi oppure relativo, alternativamente, alla prima ed unica casa non di lusso nell'intero territorio nazionale ed adibita a propria abitazione. Per la parte eccedente quanto sopra stabilito, si applica l'aliquota del sei per cento.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

0. 68. 02. 3. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera a) con la seguente: *a)* nella misura fissa prevista per la imposta di registro per le successioni aperte a favore del coniuge o dei parenti in linea retta.

0. 68. 02. 45. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: tre per cento.

Conseguentemente alla medesima lettera c), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: nove per cento.

0. 68. 02. 4. Frosio Roncalli, Pagliarini.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: zero per cento.

0. 68. 02. 21. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: due per cento.

0. 68. 02. 24. Antonio Pepe, Contento, Pace.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: tre per cento.

0. 68. 02. 25. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque per cento, nei confronti dei parenti non in linea retta fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado.

0. 68. 02. 20. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: sei per cento con le seguenti: otto per cento.

0. 68. 02. 5. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: sei per cento con le seguenti: cinque per cento.

0. 68. 02. 26. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sei per cento, nei confronti degli altri soggetti.

0. 68. 02. 19. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento.

0. 68. 02. 6. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni di lire con le seguenti: un miliardo.

0. 68. 02. 48. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni di lire con le seguenti: 500 milioni di lire.

***0. 68. 02. 47.** Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni di lire con le seguenti: 500 milioni di lire.

***0. 68. 02. 18.** Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora tra i cespiti ereditari siano comprese aziende, e sino al valore delle stesse, detto importo è raddoppiato.

0. 68. 02. 52. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: 21 maggio 1998, n.162, aggiungere le seguenti: o una persona anziana.

Conseguentemente al medesimo capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai fini del presente comma si considera anziana la persona che abbia compiuto i 70 anni di età.

0. 68. 02. 44. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, l'ammontare esente dall'imposta è accresciuto in misura pari al rapporto tra il valore complessivo del patrimonio immobiliare nazionale valutato con i nuovi estimi ed il valore del medesimo patrimonio quale risulta con l'applicazione degli estimi attualmente vigenti.

0. 68. 02. 43. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. A partire dall'anno successivo alla introduzione dei nuovi estimi ca-

tastali, l'importo esente di 350 milioni di lire viene elevato nella misura del 70 per cento del rapporto tra il valore complessivo del patrimonio immobiliare valutato in base ai nuovi estimi ed il valore del medesimo patrimonio valutato in base agli estimi attualmente vigenti.

0. 68. 02. 42. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole da: « se i cointestatari » sino alla fine.

0. 68. 02. 85. La Commissione.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 9, comma 2, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

0. 68. 02. 40. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) i beni aziendali del defunto.

0. 68. 02. 50. Contento, Antonio Pepe, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) gli immobili strumentali all'azienda del defunto.

0. 68. 02. 54. Antonio Pepe, Contento, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) le imprese in tutti i fattori di cui sono composte, a condizione che per un quinquennio dal giorno del decesso, gli eredi proseguano nella attività dell'impresa stessa.

0. 68. 02. 51. Contento, Antonio Pepe, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. all'articolo 12, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

m) gli immobili di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

0. 68. 02. 53. Antonio Pepe, Contento, Pace, Frosio Roncalli, Becchetti.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera e), capoverso 1-bis, sostituire le parole: inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1 con le seguenti: fissa al tre per cento.

0. 68. 02. 49. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) Non concorrono a formare l'attivo ereditario gli elementi che costituiscono le aziende delle imprese individuali o familiari o le quote di partecipazione al capitale di società di persone gestite per intero da coniugi o membri di un medesimo nucleo familiare a condizione che: 1) l'atto di enunciazione dell'impresa familiare sia stato registrato da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; 2) il rapporto di collaborazione all'impresa non abbia subito interruzioni e

risulti da atto registrato, da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; 3) la partecipazione al capitale della società da parte dei soci eredi risulti posseduta da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; 4) l'erede o gli eredi che seguono l'attività di impresa o subentrano nella quota sociale di spettanza del *de cuius* non cedano l'azienda o la partecipazione ricevuta nei tre anni successivi a decorrere dall'apertura della successione.

0. 68. 02. 41. Pace, Antonio Pepe, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e dell'avviamento ».

0. 68. 02. 86. La Commissione.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) All'articolo 38, comma 1, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « decimo ».

0. 68. 02. 30. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) All'articolo 38, comma 1, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « ottavo ».

0. 68. 02. 29. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, sopprimere la lettera l).

0. 68. 02. 34. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera l), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: dirette o indirette aggiungere le seguenti: se relative a beni esistenti nel territorio dello Stato.

0. 68. 02. 33. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. L'imposta è pari a zero.

0. 68. 02. 56. Leone, Conte, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esenzione totale relativa all'intero patrimonio ereditato fino a lire 500 milioni dal coniuge e da ciascun figlio anche naturale, comprensivo di beni immobili, di beni mobili, di titoli, azioni e depositi oppure relativo, alternativamente, alla prima ed unica casa non di lusso nell'intero territorio nazionale ed adibita a propria abitazione. Per la parte eccedente quanto sopra stabilito, si applica l'aliquota del cinque per cento.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. « A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

0. 68. 02. 7. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, al comma 1, lettera m), capoverso 1-bis), lettera a), sostituire le parole: tre per cento con le seguenti: zero per cento.

0. 68. 02. 17. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 1-bis), lettera b), sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: sette per cento.

0. 68. 02. 8. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 1-bis), lettera c), sostituire le

parole: sette per cento *con le seguenti*: nove per cento.

0. 68. 02. 9. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 1, lettera m), capoverso 2, sostituire le parole: 350 milioni con le seguenti: 500 milioni.

0. 68. 02. 31. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

0. 68. 02. 10. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario gli elementi che costituiscono le aziende delle imprese individuali o familiari o le quote di partecipazione al capitale di società di persone gestite per intero da coniugi o membri di un medesimo nucleo familiare a condizione che: l'atto di enunciazione dell'impresa familiare sia stato registrato da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; il rapporto di collaborazione all'impresa non abbia subito interruzioni e risulti da atto registrato, da almeno tre anni dalla data di apertura della successione; la partecipazione al capitale della società da parte dei soci eredi risulti posseduta da almeno cinque anni dalla data di apertura della successione; l'erede o gli eredi che proseguono l'attività d'impresa o subentrano nella quota sociale di spettanza del *de cuius* non cedano l'azienda o la partecipazione ricevuta nei tre anni successivi a decorrere dall'apertura della successione.

0. 68. 02. 15. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — 1. Sono considerati come atti non aventi contenuto patrimo-

niale e quindi soggetti a imposta in misura fissa:

a) gli atti e le rinunce in favore del coniuge del donante o del defunto e dei suoi parenti in linea retta ivi compresi i genitori e i figli naturali i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti, gli adottati e gli affiliati;

b) i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, oltre che dei partiti e movimenti politici, quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelle a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale«.

0. 68. 02. 13. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, dopo il comma 1 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Trascrizione dei certificati di successione a favore di parenti in linea retta, anche naturali, e del coniuge.....250.000;

1-ter. Trascrizione dei certificati di successione a favore di fratelli, sorelle e affini in linea retta.....500.000.

0. 68. 02. 12. Leone, Conte, Pisanu.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tariffa allegata decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, parte prima, all'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il se-

guente: « Se l'atto è a favore di fratelli e sorelle affini in linea retta5 per cento ».

0. 68. 02. 14. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 3, sopprimere le parole: non di lusso.

0. 68. 02. 16. Leone, Conte, Berruti, Pisanu.

All'emendamento 68.02, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In caso di pluralità di beneficiari, non opera la decadenza in caso di trasferimento del bene a qualsiasi titolo anche prima del decorso del termine quinquennale.

0. 68. 02. 38. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In caso di pluralità di beneficiari, non opera la decadenza in caso di trasferimento del bene a qualsiasi titolo, anche prima del decorso del termine quinquennale, tra gli eredi o legatari.

0. 68. 02. 39. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Mentre l'imposta si applica nella misura fissa, in caso di successione o donazione comportanti trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta ».

Conseguentemente alla tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, nelle note all'articolo 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: e per quelli previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del citato testo unico.

0. 68. 02. 35. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Mentre l'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro, in caso di successione o donazione comportanti trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta ».

0. 68. 02. 36. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono comunque applicate in misura fissa, in caso di successione o donazione comportanti trasferimento a favore del coniuge o di parenti in linea retta« .

0. 68. 02. 37. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 5, lettera a), sostituire le parole: 350 milioni con le seguenti: 500 milioni.

0. 68. 02. 32. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, sopprimere il comma 7.

0. 68. 02. 46. Antonio Pepe, Pace, Contento.

All'emendamento 68.02, comma 13, dopo le parole: è delegato aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 68. 02. 11. Giordano, Bonato, Malentacchi, Paissan

All'emendamento 68.02, comma 13, dopo le parole: è delegato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 68. 02. 80. La Commissione.

All'emendamento 68.02, comma 15, sostituire le parole da: « aperte » sino alla fine con le seguenti: « per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001 ».

0. 68. 02. 87. La Commissione.

Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

(Norme in materia di imposta sulla successione).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di dona-

zioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) l'articolo 4 è soppresso, salvo quanto previsto dall'articolo 59;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.

2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito »;

d) all'articolo 11, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo;

e) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.

1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante »;

f) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « compreso l'avviamento ed »;

g) all'articolo 16, comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: « e aggiungendo l'avviamento »;

h) all'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni »;

i) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis. Ai fini dell'accertamento l'ufficio competente, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può dimostrare, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta »;

l) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni »;

m) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

1-bis. Le aliquote sono pari al:

a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusi-

vamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire »;

n) dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« ART. 56-bis (Accertamento delle liberalità indirette) - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi:

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.

3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento »;

o) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole « , ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56 », sono soppresse.

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogata.

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i

trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le dichiarazioni di cui alla nota II *bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dei valori permutati » sono aggiunte le seguenti: « ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire »;

b) dopo le parole: « si presumono donazioni » le parole: « con esclusione della prova contraria » sono soppresse.

6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11,

comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere *i*) e *l*), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;

2) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;

3) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.

11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di

liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.

12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 699 miliardi per l'anno 2001, lire 1886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e a quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

13. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

14. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.

15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.

68. 02. La Commissione.

(A.C. 7184 - sezione 8)

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CON-

TENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 69.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri).

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n.218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 69.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri).

Sopprimerlo.

69. 1. *(ex 56. 2)* Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: (Modalità di utilizzazione degli studi di settore).

69. 2. (ex 56. 3) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: n. 146, aggiungere le seguenti: recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

69. 3. (ex 56. 4) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, dopo le parole: n. 218 aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

69. 4. (ex 56. 5) Frosio Roncalli, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli accertamenti basati sugli studi di settore devono tenere conto delle conseguenze, sulle attività economiche, di eventuali calamità naturali o vicende straordinarie riconosciute per legge intervenute per singoli territori.

69. 5. (ex 56. 1.) Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

(A.C. 7184 – sezione 9)

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 70.

*(Adeguamento alle risultanze
degli studi di settore).*

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati

nei supplementi ordinari n.61 e n.62 alla *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

(A.C. 7184 – sezione 10)

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 71.

*(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti
più attività).*

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

(A.C. 7184 – sezione 11)

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 72.

(Intensificazione dell'attività di controllo).

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo possono essere aggiornati con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 72.

(Intensificazione dell'attività di controllo).

Sopprimerlo.

72. 1. *(ex 59. 3.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sostituire il secondo terzo e quarto periodo con il seguente: Detti controlli devono essere effettuati annualmente.

72. 3. *(ex 59. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

72. 2. *(ex 59. 2.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

(A.C. 7184 – sezione 12)

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 73.

(Liquidazione della Società esattorie vacanti spa).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n.954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.

(A.C. 7184 – sezione 13)

ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notifica-

zione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate. Fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovute sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'applicazione del principio di legalità nell'applicazione delle sanzioni tributarie.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN-VIM).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'ICI.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 74.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'ufficio del territorio competente con le seguenti: degli uffici competenti.

sopprimere i commi 2 e 3.

74. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 3.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 74. 3, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La notifica di cui al primo comma deve avvenire entro sei mesi dall'avvio del procedimento attributivo o modificativo delle rendite catastali. In caso di ritardo lo Stato rimborsa il comune dell'eventuale relativo mancato gettito.

0. 74. 3. 1. Massa, Turci, Campatelli, Soave, Manzini, Rossiello, Pistone, Crema, Cambursano, Voglino, Paissan.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso

di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

74. 3. *(nuova formulazione)* La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis* — All'articolo 2 comma 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le parole: «*ovvero la revisione della stessa*».

74. 2. *(ex 61. 2.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

(A.C. 7184 — sezione 14)

ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 75.

(Rimborsi automatizzati).

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle

imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7184 — sezione 15)

ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e camere di commercio).

1. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.